STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
N° 19961/07 Sentenza
N° 8045/97 Cronologico/A
N° 15816/07 Repertorio

TRIBUNALE DI ROMA

XI SEZ.CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice , d.ssa Paola Agresti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 72018\04 R.G.A.C., promossa

DA

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma V. [redacted] ,presso lo studio degli Avv.ti [redacted] , che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato ;

OPPONENTE

CONTRO

Soc. M.[redacted] srl , in persona dell'A.U. [redacted] , elettivamente domiciliata in Roma V. C. Mirabello n. 17 ,presso lo studio degli Avv.ti F. e G. Zardo, che la rappresentano e difendono , unitamente e disgiuntamente , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ;

OPPOSTA

Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Sulle conclusioni precisate dalle parti opponente ed opposta all'udienza del 3\5\07 e trascritte nel verbale d'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, [redacted] L[redacted], proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.12998\04 emesso dal Tribunale di Roma in data 25\6\04,con il quale era stato a lui ingiunto , unitamente alla Società T[redacted] [redacted] e C. S.a.s., il pagamento di Euro 9.120,00, oltre ad interessi e spese , a favore dell'opposta Soc. M[redacted]srl , a titolo di pagamento per lavori di natura edile , idraulica ed elettrica eseguiti presso il locale di via E. [redacted] ,meglio specificati nell'offerta del 10\8\03 .
A sostegno dell'opposizione proposta l'opponente eccepiva , in primo luogo , che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di [redacted] L[redacted] in proprio , anziché nella sua qualità di socio accomandatario , peraltro oramai cessata , eccepiva, altresì, che parte dei lavori non era stata eseguita, nonché gravi difetti delle opere eseguite, ed infine che la Società T[redacted] aveva fornito la mano d'opera , contribuendo alla esecuzione dei lavori, ragion per cui se ne doveva dare il giusto conto .
Si costituiva in giudizio il creditore opposto contestando integralmente le affermazioni di controparte ,eccependo l'infondatezza della opposizione proposta e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio , con ordinanza riservata del 26\1\05, il sottoscritto istruttore concedeva la provvisoria esecuzione , ritenendo la causa non fondata su prova scritta , né di pronta soluzione .
La causa, istruita, poi, con la produzione documentale e l'espletamento della prova per testi veniva, infine, tenuta in decisione all'udienza del 3\5\07 sulle conclusioni delle parti opponente ed opposta, come sopra riportate, con la concessione dei termini ordinari , di cui all' art. 190 cpc , per il deposito delle difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che è infondata l'eccezione secondo la quale il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso nei confronti dell'opponente in proprio , in quanto ,essendo pacifica la qualità di socio accomandatario in capo ad [redacted], come espressamente indicata nel ricorso , non era necessario ripetere nel decreto nuovamente la qualità del soggetto ingiunto .
Peraltro l'opponente , benchè non sia non più socio della T[redacted]S.a.s. , lo è stato sino al 30\8\04 , come si evince dalla visura camerale prodotta in atti da parte opposta , ed ai sensi degli artt. 2313 ,2315 e 2290 cc del codice civile , il socio receduto dalla società continua a rispondere delle obbligazioni sociali contratte dalla società anteriormente al recesso .
Ciò posto ,passando all'esame del merito deve rilevarsi che l'opposizione proposta è certamente infondata e deve essere rigettata.
Invero l'opponente ha eccepito solo del tutto genericamente "gravi difetti" delle opere eseguite , senza provare alcunchè , né provando la tempestività della denuncia dei vizi stessi a fronte dell'eccezione di cui all'art. 1667 cc , sollevata dall'opposto .
Parimenti non è stato provato l'ulteriore motivo di opposizione e cioè che parte dei lavori non era stata eseguita , in quanto l'unica indicazione specifica addotta e cioè la " fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato per il trasporto acqua calda e fredda " era stata specificamente esclusa dal preventivo di spesa accettato dalla T[redacted](cfr doc. 1 fasc. monitorio).
Infine , riguardo alla circostanza che la T[redacted] avrebbe fornito la mano d'opera , contribuendo alla esecuzione dei lavori , essa benchè confermata da un teste di parte opponente (peraltro della cui attendibilità può dubitarsi dati gli stretti legami di parentela esistenti fra le parti) è stata tuttavia recisamente smentita dai due testi escussi parte opposta , e , pertanto, anche tale ulteriore motivo di opposizione deve ritenersi infondato e deve essere rigettato .
Da quanto esposto discende che l'opposizione deve essere integralmente rigettata e deve confermarsi il decreto opposto .
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico dell'opponente ed a favore dell' opposto .

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) rigetta l'opposizione proposta, confermando integralmente il decreto opposto n.12998\04 emesso dal Tribunale di Roma in data 25\6\04 ;
2) condanna l'opponente [redacted] alla rifusione, a favore dell'opposta Soc. M.[redacted] srl,delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.486,00 ,di cui Euro 1.500,00 per onorari Euro 986,00 , per diritti ,oltre spese generali , Iva e Cpa ,come per legge.

Così deciso in Roma in data 21\8\07

Il Giudice
d.ssa Paola Agresti

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria
Roma, li 15 OTT. 2007